

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1439

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VINCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1993

---

Disposizioni sui criteri della concessione alla società  
concessionaria del servizio radiotelevisivo

---

ONOREVOLI SENATORI. - Di un canale RAI a Milano si parla ormai da qualche tempo. Ma troppo spesso questa questione è stata impostata in modo quanto meno campanilistico, facendole assumere una valenza deformante.

Certo, se l'articolazione territoriale di una struttura produttiva od informativa è gestita come operazione lesiva dell'integrità nazionale, e magari anche come nuova lottizzazione, essa non può essere condivisa ma anzi deve essere osteggiata.

Al contempo, però, non si può per nessuna ragione disconoscere che la capacità operativa e la ricchezza del contesto sociale siano le condizioni di una corretta localizzazione di una struttura informativa quale è una rete televisiva nazionale. Per cui non appare per nulla indifferente se la localizzazione delle diverse reti di informazione nazionale della concessionaria pubblica siano tutte concentrate nella capitale o siano articolate nel territorio, vicine ai diversi contesti sociali.

Sulla base di queste considerazioni, ci sembra doveroso procedere ad una precisa previsione legislativa, da inserirsi come criterio orientativo per la rinnovanda convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

A tal fine con la presente proposta di legge si propone una modifica all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206. In particolare, ci sembra doveroso dover inserire fra gli elementi della convenzione proprio il carattere della articolazione territoriale della produzione del servizio pubblico di informazione a carattere nazionale.

Non si tratta qui di voler affermare per legge che una società concessionaria di un servizio pubblico di informazione debba necessariamente avere una sede a Milano ed una nel Mezzogiorno: si tratta invece di garantire una maggiore presenza delle principali realtà socio-territoriali.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La convenzione di cui al comma 1 dovrà adeguarsi ai seguenti principi ispiratori:

a) le prescrizioni necessarie per una più adeguata e più rappresentativa articolazione territoriale delle attività informative e produttive hanno principalmente riferimento alla localizzazione in più sedi nazionali delle reti e delle testate;

b) tale distribuzione territoriale dovrà prevedere, per almeno una rete e testata nazionale, una seconda localizzazione oltre alla città di Roma, da reperirsi nelle regioni del nord d'Italia; e, per almeno un'altra rete e testata nazionale, un'altra localizzazione oltre alla città di Roma, da reperirsi nel Mezzogiorno».